

Provvedimento 18 ottobre 2012 - Bando relativo alla procedura per l'attribuzione della fascia economica F2 nell'ambito dell'area Terza

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione generale del personale e della formazione – risorse umane

Prot. n. 36280

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007, ed in particolare gli artt. 17 e 18 relativi alle procedure per lo sviluppo economico all'interno delle aree;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 29 luglio 2010 ed in particolare il Capo III del Titolo IV che definisce le modalità di svolgimento delle suindicate procedure per l'attribuzione al personale, all'interno di ciascun profilo, di una fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta;

Visto l'accordo sull'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2010 siglato in data 10 novembre 2011, che all'art. 3 punto 1) b) prevede che: "per il finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree funzionali, è accantonata la somma di € 21.120,00. Tali progressioni, di cui all'allegato n. 1 avranno decorrenza dal 1° dicembre 2010 e sono riferite al personale in servizio alla stessa data. A regime, l'onere occorrente è quantificato in € 253.439,35";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 29 luglio 2010, che definisce le modalità di partecipazione alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore;

Preso atto che nell'Allegato 1) del suindicato Accordo in base al budget stabilito dal suddetto art. 3 vengono individuati complessivamente nr. 44 posti per il passaggio alla fascia retributiva F2 all'interno della terza area;

Visto il PDG n. 27284 del 9 settembre 2010, e successive rettifiche, pubblicato ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sul sito intranet dell'Amministrazione, con il quale il personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile è stato inquadrato nei diversi profili professionali del nuovo ordinamento professionale ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 29 luglio 2010;

Visto il PDG n. 33243 del 28 settembre 2012, adottato a seguito di concertazione con le Organizzazioni Sindacali – nella riunione del 27 settembre 2012 - ex art. 22, comma 2, del vigente CCNI, con il quale sono stati individuati nell'ambito di ciascuna area e fascia retributiva i posti da destinare ai vari profili professionali;

Dato atto che il suddetto PDG individua anche i posti assegnati alle progressioni economiche del personale dei ruoli locali del Dipartimento nella Provincia Autonoma di Bolzano, la cui procedura è riservata, ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, alla competenza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano;

Considerato quanto stabilito dal predetto Accordo, il quale prevede che possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti in servizio nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia Minorile alla data del 1° dicembre 2010 anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra Pubblica Amministrazione; mentre non vi possono partecipare i dipendenti che, alla data del 1° dicembre 2010:

- abbiano ottenuto l'attribuzione della fascia economica superiore, con decorrenza nei due anni precedenti (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010);
- non siano dipendenti a tempo indeterminato della Giustizia Minorile, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;
- si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio o abbiano riportato nei due anni precedenti (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010) una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa;
- coloro che, nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;

Rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, l'attribuzione della fascia economica superiore ha solo effetti economici e che le relative graduatorie sono finalizzate all'esclusiva attribuzione, al personale avente diritto, della fascia economica superiore: esse, pertanto, non hanno alcun rilievo ai fini giuridici, nel senso che il collocamento nelle stesse in posizione utile non determina per le persone interessate una modifica della posizione nel ruolo di anzianità del personale già in godimento o un differente inquadramento giuridico;

Ritenuto altresì che, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni, ogni candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità i titoli di cui è in possesso;

Atteso che l'Amministrazione procederà ad opportuna verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, che restano con il presente bando avvertiti delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ivi compresa la perdita, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, e successive integrazioni e modificazioni, dell'eventuale beneficio attribuito;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento alla nomina della commissione esaminatrice per gli adempimenti previsti dalla presente procedura;

Letto il DL 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di costo del lavoro pubblico;

Letto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Valutate le esigenze di servizio e d'ufficio;

DISPONE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Indizione della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva F2 per i profili professionali della terza area e posti disponibili

1. In esecuzione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 29 luglio 2010 e, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo siglato in data 10 novembre 2011, è indetta una selezione per l'attribuzione della fascia retributiva F2 per il personale inquadrato nella terza area professionale in servizio alla data del 1° dicembre 2010.
2. I posti disponibili nell'ambito dei profili professionali di area terza, detratto quello relativo alla procedura riservata al personale dei ruoli locali del Dipartimento nella Provincia Autonoma di Bolzano, sono:
 - o Profilo professionale di **Funzionario amministrativo**: nr. **3**;
 - o Profilo professionale di **Funzionario contabile**: nr. **2**;
 - o Profilo professionale di **Funzionario della professionalità di servizio sociale**: nr. **19**;
 - o Profilo professionale di **Funzionario della professionalità pedagogica**: nr. **18**.
3. E' messo altresì a selezione per il passaggio alla fascia retributiva F2 nr. **1** posto da attribuire nell'ambito del profilo di **Funzionario amministrativo o di Funzionario contabile o di Funzionario informatico**. Per l'assegnazione di tale posto per il passaggio alla fascia retributiva F2, saranno presi in considerazione i punteggi conseguiti dal Funzionario amministrativo F1 e dal Funzionario contabile F1 non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di appartenenza per l'attribuzione dei posti già riservati ai relativi profili (punteggio conseguito dal Funzionario amministrativo F1 alla quarta posizione della graduatoria dei Funzionari amministrativi F1 e punteggio conseguito dal Funzionario contabile F1 alla terza posizione della graduatoria dei Funzionari contabili F1), nonché il punteggio conseguito dal Funzionario informatico F1.
4. I vincitori della selezione saranno inquadrati economicamente, con successivo atto dell'Amministrazione, nella fascia retributiva superiore, con decorrenza dal 1° dicembre 2010.
5. Può essere presentata domanda per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta esclusivamente nell'ambito dell'attuale profilo professionale di appartenenza.

Art. 3

Requisiti di ammissione. Soggetti esclusi

1. Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente i dipendenti in servizio nei ruoli della Giustizia Minorile alla data del 1° dicembre 2010 appartenenti ai profili sopraindicati attualmente inquadrati nella fascia retributiva F1, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra Pubblica Amministrazione.
2. In ogni caso, non possono partecipare i dipendenti che, alla data del 1° dicembre 2010:
 - o abbiano ottenuto l'attribuzione della fascia economica superiore, con decorrenza nei due anni precedenti (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010);
 - o non siano dipendenti a tempo indeterminato della Giustizia Minorile, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;

- si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio o abbiano riportato nei due anni precedenti (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010) una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa;
- coloro che, nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, anche in un'Amministrazione diversa da quella della Giustizia Minorile, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 4

Termine di presentazione ed invio delle domande

1. I dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura dovranno presentare domanda per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta esclusivamente **nell'ambito dell'attuale profilo di inquadramento** come indicato nel PDG n. 27284 del 9 settembre 2010 e successive rettifiche.
2. I candidati dovranno prendere visione dei rispettivi bandi attraverso il sito internet www.giustizia.it, sezione intranet, e stampare il modulo di domanda allegato a ciascuno di essi.
3. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate dai candidati **nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet www.giustizia.it, sezione intranet.**
4. Le domande dovranno essere compilate secondo le indicazioni di dettaglio che saranno fornite con apposita circolare, e consegnate alla Segreteria del rispettivo Servizio/Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio che provvederà ad inviarle in un'unica soluzione, dopo averle protocollate il giorno stesso della ricezione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.dgm@giustiziacert.it.
5. Le istanze dovranno essere indirizzate al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane – Ufficio II “Reclutamento ed assunzioni” – Via Damiano Chiesa, 24 – 00136 Roma - Casella PEC concorsi.dgm@giustiziacert.it.
6. Le domande così inviate dovranno essere corredate da un elenco nominativo distinto per profilo, area e fascia economica di appartenenza dei candidati partecipanti alle progressioni appartenenti al proprio Servizio/Ufficio.
7. **La mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nei modi previsti e nei termini sopraindicati, comporterà la non ammissione alla selezione stessa. Non è ammessa, altresì, alcuna modalità sostitutiva alla procedura di invio sopradescritta e le domande inviate singolarmente, direttamente al Dipartimento Giustizia Minorile, saranno dichiarate irricevibili.**
8. Eventuali correzioni o integrazioni della domanda dovranno essere effettuate entro il termine di acquisizione della stessa da parte della Segreteria dell'Ufficio/Servizio di rispettiva appartenenza, esclusivamente mediante la produzione e protocollazione di una nuova istanza.
9. Nessuna responsabilità può essere addebitata all'Ufficio di appartenenza nel caso in cui le informazioni siano prodotte dagli interessati tardivamente rispetto ai tempi previsti.
10. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni rese nella domanda, sottoscritte con la firma apposta in calce alla stessa, hanno valore di autocertificazione.
11. L'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e della Formazione declina ogni responsabilità nel caso di dichiarazioni false e mendaci prodotte dall'interessato o per la compilazione erronea o incompleta delle istanze da parte del candidato.

12. In particolare, il personale **attualmente** in posizione di comando o di distacco in strutture diverse da quelle dipendenti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, ma in possesso dei requisiti richiesti alla data del 1° dicembre 2010, una volta ricevuta comunicazione da parte del DGM della presente procedura di progressione, dovrà inoltrare la domanda di partecipazione direttamente all'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e della Formazione adottando una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata (concorsi.dgm@giustiziacert.it) ovvero raccomandata con avviso di ricevimento.
13. Il personale che è cessato dal servizio presso questa Amministrazione (per dimissioni, pensionamento, trasferimento in altra Amministrazione o altro), posteriormente alla data del 1° dicembre 2010 dovrà essere informato della presente procedura da parte dell'Ufficio/Servizio di appartenenza mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata con ricevuta di ritorno e produrre l'istanza per posta certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Art. 5 **Criteria di valutazione**

1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'attribuzione della fascia economica superiore sono valutabili i titoli previsti dall'art. 28 del CCNI, con l'attribuzione complessiva di massimo 60 punti, che qui si riportano:

A) Esperienza professionale maturata (Max 30 punti) alla data del 30.11.2010:

A.1) Avere svolto, nel biennio 2008/2010 (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010), attività di direzione di Servizi minorili: per ogni anno di direzione **punti 4**

A.2) Avere svolto nel biennio 2008/2010 (dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010), mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse umane ovvero da sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato: per ogni trimestre di mansioni svolte, **punti 1**

A.3) Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) nei Servizi o in altri Uffici dell'Amministrazione della Giustizia Minorile: **punti 0,8**

A.4) Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia Minorile nei Servizi o in altri Uffici dell'Amministrazione della Giustizia Minorile: **punti 0,6**

A.5) Per ogni anno di servizio svolto a tempo determinato negli Uffici e nei Servizi della Giustizia Minorile: **punti 0,4**

A.6) Per ogni anno di servizio svolto nella Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti: **punti 0,2**

A.7) Aver superato il corso di formazione - per l'assegnazione della fascia retributiva di pari o superiore livello per la quale si presenta l'attuale domanda - conseguente alle procedure di riqualificazione in proporzione alla durata del corso stesso:

fino a un mese **punti 1**

fino a due mesi **punti 2**

fino a tre mesi **punti 3**

fino a quattro mesi **punti 4**

fino a cinque mesi **punti 5**

fino a sei mesi **punti 6**

Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.

Il part-time viene calcolato secondo la percentuale di attività lavorativa indicata nel provvedimento di concessione.

B) Titoli di studio, culturali e professionali (Max 30 punti)

B1) Titoli di studio e culturali posseduti alla data del 30.11.2010:

B1.1) Laurea triennale, laurea magistrale ovvero laurea specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) richiesto per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito (come indicato nell'Ordinamento professionale - Allegato E CCNI): **punti 8**

B1.2) Titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito (laurea magistrale ovvero laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento), coerente con detto profilo: **punti 4**

B1.3) Titolo di studio ulteriormente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo: per ciascun titolo **punti 3**

B1.4) Titolo di studio di pari livello o di livello superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, non coerente con detto profilo: **punti 3**

B1.5) idoneità conseguita in procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione per l'assunzione in un profilo superiore (profilo superiore al profilo di area Terza, fascia d'accesso F1): per ciascun concorso, **punti 3**

B1.6) abilitazione all'esercizio professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad albo professionale (titolo non valutabile se previsto come requisito necessario all'accesso al profilo di appartenenza): per ciascun titolo, **punti 2**

Ai fini della presente lettera B1):

- la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale;
- costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea magistrale il diploma di specializzazione o il master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta nonché il dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato;
- costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea triennale, il master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta.

Per "coerenza" con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli titoli universitari superiori alla laurea triennale, devono costituire completamento del corso di studi già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso.

B2) Pubblicazioni realizzate alla data del 30.11.2010:

B2.1) monografie pubblicate a stampa, di cui il dipendente sia l'unico autore: per ogni monografia, **punti 1**

B2.2) parti di monografie espressamente riconducibili al dipendente pubblicate a stampa ed articoli, di cui il dipendente sia l'unico autore, su riviste pubblicate a stampa: per ogni monografia o articolo, **punti 0,5**

Ai fini della presente lettera B2):

- le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo posseduto,
 - la titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è data esclusivamente dall'inserimento del nome dell'interessato nella copertina della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore,
 - la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia riconducibile all'interessato.
2. I titoli valutabili, come sopra indicati, devono essere tutti posseduti alla data del 30.11.2010 (in quanto, all'esito delle procedure, le progressioni economiche avverranno con decorrenza 1.12.2010) e sono dichiarati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive integrazioni e modificazioni, sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura.
 3. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali come indicato al comma precedente sarà ridotto di:
 - 10 punti per ogni pronuncia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi;
 - 5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 6
Commissione esaminatrice

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente procedura con successivo provvedimento sarà nominata apposita Commissione ai sensi dell'art.30 del CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010.
2. Laddove ritenuto necessario per il numero delle domande pervenute, potranno essere nominati componenti supplenti.

Art.7
Graduatoria

1. All'esito della presente procedura vengono formate, sulla base dei punteggi di cui al precedente art. 5, distinte graduatorie per ciascun profilo professionale secondo quanto disposto dall'art.30 del CCNI 29 luglio 2010.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie a parità di punteggi viene data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nel profilo professionale attualmente rivestito; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso la Giustizia Minorile e, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
3. La Commissione, sulla base delle domande pervenute, provvede alla formazione finale delle graduatorie distinte per ogni profilo professionale, successivamente approvate dallo scrivente Direttore Generale e quindi pubblicate sul sito internet – sezione intranet - del Ministero della Giustizia, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative.
4. Dalla data di pubblicazione sul sito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8
Controllo dichiarazioni del personale

1. La veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande del personale partecipante alla presente procedura sarà sottoposta a controllo ai sensi di quanto disposto dal DPR n.445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Eventuali dichiarazioni mendaci, oltre alle responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari, in caso di accertata mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal personale, secondo il disposto di cui al DPR n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, comporteranno la revoca della fascia retributiva eventualmente attribuita.
3. Al fine di agevolare ed accelerare il lavoro di controllo, i candidati sono invitati ad allegare copia fotostatica dei titoli di studio, culturali e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione. Per le pubblicazioni, al momento della presentazione della domanda sarà sufficiente allegare copia fotostatica del relativo frontespizio.

Art. 9
Efficacia ed effetti della graduatoria

1. Le graduatorie di cui all'articolo precedente cessano di avere efficacia con l'attribuzione della fascia economica superiore, di cui alla presente procedura, con la decorrenza dal 1° dicembre 2010.
2. L'inserimento in graduatoria del personale non determina effetti diversi dall'attribuzione della fascia economica superiore. In particolare non incide in alcun modo sulla posizione già posseduta dal dipendente nel ruolo generale del personale e non determina cambiamenti della sua posizione giuridica.

Art. 10
Personale Provincia autonoma BOLZANO

Il personale in servizio nella Provincia Autonoma di Bolzano partecipa a specifica procedura ad esso riservata di competenza del Commissario di Governo per quella Provincia ai sensi dell'articolo 13-bis del DPR 26 luglio 1976 n. 752, come successivamente modificato e integrato.

Art. 11
Disposizioni finali

1. La partecipazione alla presente selezione obbliga i candidati all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
3. I Responsabili della gestione del personale consentiranno al personale in servizio di collegarsi alla intranet del Ministero della Giustizia per la consultazione del bando e la stampa dello schema di domanda, utilizzando la strumentazione dell'Ufficio.

Roma, 18 ottobre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Di Mauro

Allegati

- [Modulo di domanda \(formato pdf, 51 Kb\)](#)

Risposte a quesiti

- [FAQ - DGM - Provvedimenti 18 ottobre 2012 - Progressioni economiche](#)

[Regolamento Intranet](#)